



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sig. magistrati

dott. Domenico Tagliatela Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1031/2021 R.G., promossa con atto di citazione ex art. 829 c.p.c. notificato il 17.5.2021, vertente

TRA

F A, c.f. , residente in
, agente in qualità di A.D.S. (amministratore di sostegno) del padre **F G**,
nato a il , ivi residente in via , c.f.
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Guerrieri e
Paolo Dal Soglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Schio,
Largo Fusinelle n. 6/B,

attore-opponente

E

I S.r.l., già **I S.r.l.**, c.f.
, con sede in , in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ,
elettivamente domiciliata presso il difensore, in ' ;
V, c.f. , residente in ,
rappresentato e difeso dagli avvocati
elettivamente domiciliato presso i difensori, in ' ;
A S.r.l., c.f. , con sede in ,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa



dall'avv. _____, elettivamente domiciliata presso il difensore, in

H S.r.l., c.f. _____, con sede in _____,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. _____,
elettivamente domiciliata presso il difensore, in

_____ convenuti-opposti
avente ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale rituale del 13.01.2021 reso
dall'arbitro unico, dott. _____, notificato a mezzo pec dal proc. di I

S.r.l. il 19.2.2021;

causa riservata in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

conclusioni di parte opponente (F G e per esso l'A.D.S. F A):

"1) accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., la nullità del lodo
arbitrale impugnato e, per l'effetto, accogliersi le conclusioni rassegnate dall'attore
appellante nel giudizio arbitrale, di seguito riproposte: a) nei confronti della società
I _____ srl, oggi denominata I _____ s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti di A _____ srl e di
H _____ srl (se del caso nei confronti di queste ultime, anche in via riconvenzionale):

- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta
sottoscrizione e versamento in data 15 aprile 2019 del capitale sociale della società
I _____ srl da parte del socio G. F. nel rispetto dei

termini e delle modalità prescritte con delibera assembleare e quindi l'efficace
esercizio da parte sua del diritto di opzione di cui alla delibera assembleare di
aumento di capitale sociale del 6 febbraio 2019 (doc. 3) con ogni conseguenza di
legge e di statuto; b) nei confronti della società I _____ srl,

oggi denominata I _____ s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore: - conseguentemente accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte
in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o
l'annullabilità della sottoscrizione da parte della terza H. _____ srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore e da parte della terza A. _____ srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, delle quote asseritamente rimaste non optate,
ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale della I.

_____ srl pari ad Euro 150,00 nominali per ciascuna delle predette società
terze (complessivi Euro 300,00 nominali); c) nei confronti di V. _____, in
contraddittorio con la società I. _____ srl, oggi denominata



I *s.r.l.*, in persona del legale rappresentante pro tempore: - accertata la responsabilità dell'ex Amministratore Unico della I *srl*, *v*, per i fatti di cui in narrativa, condannare lo stesso *V* al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal socio G. *F* per effetto della sua condotta, danni da quantificarsi in misura pari ad Euro 32.700,00 o alla diversa misura, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, se del caso anche in via equitativa; - in ogni caso (sub a), sub b) e sub c)) ordinare ogni conseguente necessaria iscrizione e cancellazione (compresa la cancellazione dell'attestazione dell'A.U. datata 24 giugno 2019) al Registro Imprese di Vicenza; d) nei confronti di A *s.r.l.*, in persona del legale rappresentante pro tempore: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità della sottoscrizione da parte della terza A *srl*, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle quote asseritamente rimaste non optate, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale della I *srl* pari ad Euro 150,00 nominali e, per l'effetto, condannare la stessa A *srl*, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al legittimo proprietario G. *F* (così accertato per effetto di efficace sottoscrizione e contestuale versamento dell'aumento di capitale sociale, in proporzione alla propria partecipazione sociale, in data 15 aprile 2019, come dedotto in narrativa) la predetta quota di partecipazione, ordinando ogni conseguente iscrizione e cancellazione al Registro Imprese di Vicenza; e) nei confronti di H *s.r.l.*, in persona del legale rappresentante pro tempore: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità della sottoscrizione da parte della terza H *srl*, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle quote asseritamente rimaste non optate ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale della I *srl* pari ad Euro 150,00 nominali e, per l'effetto, condannare la stessa H *srl*, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al legittimo proprietario G. *F* (così accertato per effetto di efficace sottoscrizione e contestuale versamento dell'aumento di capitale sociale, in proporzione alla propria partecipazione sociale, in data 15 aprile 2019, come dedotto in narrativa) la predetta quota di partecipazione, ordinando ogni conseguente iscrizione e cancellazione al Registro Imprese di Vicenza. 2) Spese e compensi rifusi per il presente giudizio e anche per il giudizio arbitrale, con condanna di ciascuno dei convenuti a restituire all'attore appellante l'importo di euro 5.568,00 più 15% rimb.



forf. spese generali, accessori previdenziali e fiscali, maggiorato d'interessi legali dalla maturazione al saldo. 3) Porsi definitivamente a carico dei convenuti il compenso dell'arbitro dott. _____, pari a euro 18.000,00 oltre CP e IVA, l'importo di euro 1.248,00 dal medesimo liquidato per le spese di bollatura del lodo impugnato, i costi di attivazione del procedimento arbitrale sostenuti dall'attore (euro 501,53)";

conclusioni di I

S.r.l. (già I

S.r.l.):

"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione promossa dall'attore e le domande tutte dallo stesso formulate nei confronti delle parti, in quanto inammissibile ed infondato, per confermare il Lodo Arbitrale emesso e sottoscritto dal Giudice Arbitro dott. _____ in data 13.01.2021 e

dichiarato esecutivo il 17.05.2021. In subordine, si chiede comunque il rigetto delle domande svolte dal F _____ nel merito, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte e si chiede, quindi, di accogliersi le domande come già formulate nel procedimento arbitrale che qui si riproducono: Nel merito, in via principale: affinché la Corte respinga le domande svolte dal F. _____ G _____ in Ads per i motivi tutti complessivamente esposti negli atti; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa; spese e competenze degli arbitri integralmente refusi. In via istruttoria: si chiede prova per testi sui capitoli dal numero 1 al numero 6, della memoria di costituzione in arbitrato del 14.09.2020 premessi dalla locuzione vero che, indicando a testi su tutti i capitoli il dott. _____, l'Ing. _____ P _____

_____, il Notaio dott. _____. Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli dal numero 10 al numero 20 della memoria di costituzione in arbitrato del 14.09.2020, premessi dalla locuzione vero che, indicando a teste su tutti tali capitoli l'avv. _____. Si chiede prova per testi

sui seguenti capitoli dal numero 21 al numero 25, della memoria di costituzione in arbitrato del 14.09.2020 premessi dalla locuzione vero che, indicando a teste su tutti tali capitoli il dr. _____. Si chiede di essere abilitati a prova contraria

sui capitoli di prova formulati da controparte nella indicando sin d'ora i testi tutti già sopra identificati, con riserva di identificarne altri. Si insiste, infine, per la richiesta esibizione della copia integrale dell'istanza al Giudice Tutelare relativa alla autorizzazione del 06.05.2019. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio";

conclusioni di V

:



"Nel merito: 1) rigettarsi l'impugnazione proposta, in via preliminare per quanto riguarda la fase rescindente e comunque per la fase rescissoria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le complessive ragioni esposte nella narrativa del presente atto. 2) spese e competenze integralmente rifeuse. In via subordinata, nel merito: rigettarsi le domande tutte svolte dall'a.d.s. A F nel merito, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte, con accoglimento delle domande già formulate nel procedimento arbitrale di seguito ritrascritte: "Nel merito: - Respingersi le domande tutte proposte dal ricorrente G F, in persona dell'amministratore di sostegno A F, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni complessivamente esposte in atti. In ogni caso: - condannarsi il ricorrente al pagamento di tutte le spese e compensi dell'Arbitro Unico nonché alla rifusione in favore del dott. V. di quanto dallo stesso corrisposto o che verrà corrisposto al medesimo per tale titolo. Condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di difesa nel presente procedimento arbitrale". Con condanna dell'attore impugnante alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento di impugnazione. In via istruttoria, si ripropone, per quanto possa occorrere, la richiesta di ammissione alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: Vero che, nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci di I.

S.r.l. in data 6.2.2019 avanti il Notaio , il sig. A. F, in qualità di amministratore di sostegno del socio G F, chiedeva la fissazione di un termine superiore a quello di trenta giorni ex art. 2481 bis, co. 2, c.c. per chiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza al compimento dell'operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale"; "Vero che, nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci di I S.r.l. in data 6.2.2019 avanti il Notaio ,

, il termine ex art. 2481 bis, co. 2, c.c. per l'esercizio del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale era stato fissato dai soci in 45 giorni allo scopo di consentire all'amministratore di sostegno F. A. di chiedere ed ottenere l'autorizzazione al compimento dell'operazione da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza". Si indicano a testi: dott. , dott.

e ing. P. ;

conclusioni di A S.r.l.:

"Rigettarsi l'appello proposto da F e le domande tutte dallo stesso formulate nei confronti delle parti, in quanto inammissibile ed infondato, confermando integralmente il lodo impugnato. In subordine, si chiede comunque il rigetto delle



domande svolte dal F. nel merito, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte e si chiede, quindi, di accogliersi le domande come già formulate nel procedimento arbitrale che qui si riproducono: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da F. G. nei confronti della chiamata in causa A S.r.l. e/o il difetto di legittimazione passiva di A S.r.l. e/o la carenza di interesse in capo a F. G., sotto i diversi profili esposti nelle proprie scritture. Nel merito: per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare, rigettare in quanto infondate le domande tutte formulate da F. G. per le ragioni e difese tutte illustrate, ivi compresa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di convalida da ultimo irritualmente invocato da parte attrice. In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea sulla pretesa legittimità della sottoscrizione dell'aumento di capitale, comunque rigettarsi le domande formulate da F. nei confronti di A per le ragioni tutte esposte ed anche in accoglimento dell'eccezione di avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1153 cod. civ. delle quote della I. da parte di A S.r.l. medesima. In ogni caso con rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio";

conclusioni di H S.r.l.:

"Rigettarsi la domanda di nullità del lodo in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza confermarsi quanto in esso contenuto nella sua interezza. In mero subordine, nel caso di accoglimento della domanda di cui al punto precedente, si chiede il rigetto delle domande svolte dal F. nel merito, infondate in fatto e diritto, e si chiede, quindi, di accogliersi le domande come già formulate nel procedimento arbitrale che si ritrascrivono: In via preliminare, 1) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate dal F. nei confronti di H S.r.l. e/o la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima rispetto alla richiesta di restituzione delle quote nei suoi confronti avanzata. In via subordinata, 2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui al punto 1), rigettarsi nel merito le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, anche con riguardo all'inammissibilità della convalida, invocata dall'attrice in modo irrituale. In via ulteriormente subordinata, 3) in caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti rigettarsi le domande ex adverso formulate anche in accoglimento dell'eccezione relativa all'acquisto della proprietà delle quote della I. , da parte di H S.r.l., ex art. 1153 c.c., 4) in ogni caso con rifusione di spese e compensi di lite".



IFatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con domanda protocollata in data 7.1.2020, F A , non in proprio ma in qualità di amministratore di sostegno del padre F G (socio della I S.r.l., ora I S.r.l.), azionando la clausola

n. 26 dello Statuto sociale [secondo cui: *"Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico, nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove si trova la sede della società. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro. L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come Arbitro rituale, secondo diritto, per cui la procedura sarà quella prevista dalla legge vigente al tempo dell'arbitrato stesso. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni. L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti (omissis)"*] dava impulso al procedimento arbitrale (a ciò debitamente autorizzato dal Giudice tutelare) per far accertare e dichiarare, in contraddittorio con la "I

S.r.l." e con il suo Amministratore unico, dott. V , l'intervenuta legittima e tempestiva sottoscrizione (e versamento) dell'aumento del capitale sociale della società da parte del socio G F nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla pertinente delibera assembleare del 6.2.2019, con tutte le conseguenze di legge e di statuto, nonché accertare la responsabilità dell'A.U. per i fatti oggetto di vertenza, con contestuale condanna del medesimo al risarcimento del danno e revoca dall'incarico e con le conseguenti iscrizioni e cancellazioni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza.

2. A fondamento della domanda l'attore deduceva che:

i) con decreto 12.4.2017, depositato il 24.4.2017 (doc. n. 1), il Tribunale di Vicenza nominava A F amministratore di sostegno del padre G , colpito da gravissima infermità, attualmente in stato di coma profondo;

ii) l'a.d.s. prestava giuramento il 24.05.2017;

iii) G F è socio di I S.r.l., già denominata I

S.r.l., con sede in ;



- iv) fino al 10.2.2020 il dott. Vi era amministratore unico della I S.r.l.; poi, a seguito delle dimissioni di questi l'assemblea nominava amministratore unico il dott. ;
- v) il 6.2.2019 l'assemblea straordinaria della I S.r.l., presieduta dal dott. V , deliberava di aumentare il proprio capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, da euro 20.000,00 a euro 21.000,00 con liberazione in denaro per l'intera somma di euro 1.000,00 e con un sovrapprezzo di euro 108.000,00 (pari a euro 108,00 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto);
- vi) l'aumento in parola era offerto in opzione ai soci ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, con prelazione sull'inoptato in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale e, in subordine, in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soci, era aperto ai terzi (doc. n. 3);
- vii) alla data del 6.2.2019 i soci erano tre: G F , proprietario di nominali euro 6.000,00 (30%); P , proprietario di nominali euro 6.000,00 (30%); R S.p.a., proprietaria di nominali euro 8.000,00 (40%). In particolare, l'ing. P era (ed è) il presidente del c.d.a. di R S.p.a.;
- viii) la delibera di aumento del capitale del 6.2.2019 stabiliva che l'aumento di capitale fosse liberato mediante versamento, in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione, di un importo pari all'intero valore nominale della quota sottoscritta e al relativo sovrapprezzo, fissando per l'esercizio del diritto di opzione il termine di 45 giorni "dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto, ai sensi del disposto dell'art. 5 dello statuto sociale e dell'art. 2481-bis, secondo comma, del codice civile" (doc. n. 3);
- ix) con raccomandata in data 28.2.2019, spedita il 4.3.2019 e recapitata il 5.3.2019, l'amministratore unico, V , comunicava al socio G F che il termine di 45 giorni per sottoscrivere l'aumento di capitale sociale sarebbe decorso "dalla data di ricevimento del presente comunicato" (doc. n. 4, penultimo capoverso). Il termine, dunque, sarebbe scaduto il 19.4.2019, corrispondente al 45 giorno successivo al 5.3.2019;
- x) il 15.4.2019, A Fi , quale a.d.s. del socio G F , comunicava per iscritto, a mezzo pec spedita dal difensore avv. , la volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale e di prelazionare l'inoptato (doc. n. 5) e lo stesso giorno consegnava nella sede della società (allora con sede presso lo studio professionale del dott.) l'assegno circolare n. 6000595035-06 di euro



32.700,00 all'ordine della "I S.r.l.", prodotto in copia con firma di ricevuta sulla lettera accompagnatoria (doc. n. 6);

xi) a quel punto, il socio G F , tramite il suo a.d.s., aveva in termini: a) sottoscritto e versato l'aumento di capitale per la sua quota; b) prelaionato l'eventuale inoptato;

xii) la società incassava l'assegno circolare (doc. n. 52, seconda facciata, movimento n. 173);

xiii) su ricorso dell'a.d.s. depositato in cancelleria il 19.4.2019, il Giudice tutelare del Tribunale di Vicenza, con decreto immediatamente efficace n. 4825/19 Cron. del 26.4.2019, depositato in cancelleria il 6.5.2019 (doc. n. 7), autorizzava la sottoscrizione dell'aumento di capitale per euro 32.700,00;

xiv) con raccomandata in data 30.4.2019, il dott. V comunicava ai tre soci della "I S.r.l.: -) "che risultano pervenute entro i termini prestabiliti le manifestazioni di volontà dei soci rappresentanti il 100% del capitale, sigg. P , F Gi a mezzo a.d.s. e R S.p.a., di sottoscrivere interamente l'aumento di capitale sociale"; -) "che [gl]i stessi soci hanno fornito prova dell'avvenuto versamento della quota di loro spettanza e anche del relativo sovrapprezzo"; -) "che l'aumento del capitale sociale da euro 20.000,00 (ventimila/00) a euro 21.000,00 (ventunomila/00) è interamente sottoscritto e versato da parte dei tre soci";

xv) la missiva recapitata al socio F l'8.5.2019 richiedeva all'a.d.s. "di presentare entro e non oltre il giorno 7.5.2019 prova relativa all'autorizzazione concessa dal Giudice tutelare in riferimento alla sottoscrizione, nonché al versamento della quota e del sovrapprezzo in quanto atti non ricompresi nell'elenco degli atti ordinari di cui al decreto di nomina e/o non rientranti tra gli atti di ordinaria amministrazione. Ciò al fine della regolarità dell'operazione da parte della A.d.S. di F G e per la conseguente conclusione delle formalità inerenti il deliberato aumento di capitale" (doc. n. 8);

xvi) con pec in data 14.5.2019, l'avv. comunicava alla "I S.r.l." "che il G.T. del Tribunale di Vicenza ha autorizzato il signor F A , in qualità di a.d.s. del signor F G , a partecipare all'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo della società I s.r.l. per euro 32.700,00" (doc. n. 9). Il riferimento era all'autorizzazione del Giudice tutelare n. 4825/19 Cron., depositata in cancelleria il 6.5.2019 (doc. n. 7);



xvii) il 6.6.2019, e dunque 23 giorni dopo, il dott. V scriveva al socio G F di consegnare entro tre giorni "copia autentica della istanza e del provvedimento in modo integrale", lamentando un "atteggiamento dilatorio" e che l'estratto ricevuto fosse "incompleto, alterato e in semplice fotocopia" (doc. n. 10);

xviii) a fronte di tale richiesta, il 25.6.2019, l'a.d.s. consegnava alla sede sociale l'estratto del ricorso e dell'autorizzazione in copia conforme all'originale, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale lo stesso giorno (doc. n. 11); l'estratto autentico, con il visto del P.M., era rilasciato dal cancelliere con gli identici omissis di quello già consegnato in copia semplice e, in calce all'ultima facciata, riportava la dichiarazione di ricevuta con data e firma (doc. n. 11 cit.);

xix) dopo aver vanamente tentato di avere accesso diretto al fascicolo dell'amministrazione di sostegno ed essersi scontrato col diniego del Giudice tutelare (doc. n. 12 - 15), il dott. V , per conto della "I S.r.l.", spediva una lettera raccomandata, recapitata a Gi F il 28.10.2019, con cui affermava il mancato perfezionamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale e dichiarava la disponibilità a restituire l'importo di euro 32.700,00 medio tempore incassato (doc. n. 16);

xx) il Registro delle Imprese, interpellato il 12.11.2019 (doc. n. 17), attestava che la "I S.r.l. aveva un capitale sociale di euro 21.000,00, sottoscritto e versato per euro 20.700,00 e così suddiviso: G F proprietario di nominali euro 6.000,00; P , proprietario di nominali euro 6.300,00; R S.p.a., proprietaria di nominali euro 8.400,00; la sola partecipazione di G F era quindi ferma al dato numerario di partenza in quanto priva dell'aumento di nominali euro 300,00;

xxi) da un accesso agli atti effettuato presso la CCIAA di Vicenza il 30.10.2019 l'a.d.s. apprendeva che il 24.6.2019 il dott. V aveva attestato la sottoscrizione e il versamento solo parziale dell'aumento di capitale deliberato, privo della quota sottoscritta dal socio F (doc. n. 18);

xxii) il 2.1.2020 l'a.d.s. estraeva una visura camerale della "I S.r.l." e scopriva che la compagine sociale, stando alle risultanze del Registro delle Imprese, si era arricchita di due nuovi soci: H S.r.l. e A S.r.l., ognuna proprietaria di una partecipazione del valore nominale di euro 150,00 (doc. n. 24). Le due nuove socie, cioè, avevano sottoscritto due partecipazioni di valore nominale identico, che sommate equivalevano a quella già sottoscritta dal socio F , del valore nominale di euro 300,00. Dalla stessa visura risultava anche



che l'amministratore unico aveva depositato, l'1.10.2019, l'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale da parte delle due nuove socie, H S.r.l. e A S.r.l. (doc. n. 24 cit., pag. 5);

3. con lettera in data 3.10.2019, spedita il 7.10.2019, l'amministratore unico, "a cose fatte", comunicava al socio F il mancato perfezionamento della sua sottoscrizione.

4. Con atto prot. n. 99/2020 del 14.1.2020 il Presidente dell'ODCEC nominava quale Arbitro unico il dott. , il quale, con comunicazione P.E.C. del 30.1.2020, convocava tutte le parti presso il proprio studio per il giorno 13.2.2020 per la costituzione dell'Ufficio Arbitrale.

5. Il 13.2.2020, nel primo incontro davanti all'arbitro, l'attore chiedeva di estendere il contraddittorio, mediante chiamata in arbitrato, a H S.r.l. e ad A S.r.l.

6. Il 3.3.2020 l'arbitro accettava l'incarico e autorizzava le due chiamate in causa, a cui l'attore provvedeva con atto notificato l'11.3.2020.

7. Le parti, ritualmente evocate nel giudizio arbitrale, si costituivano per l'udienza del 4.6.2020, nella quale l'arbitro: tentava la conciliazione; concedeva termine fino al 24.6.2020 per esprimere il consenso all'applicazione della sospensione feriale dei termini e per l'impugnabilità del lodo anche per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.

8. Raccolti i consensi di tutte le parti sulla sospensione feriale dei termini e sulla impugnabilità del lodo ai sensi della previsione di cui all'art. 829, co. 3, c.p.c. [*"L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico"*], l'arbitro assegnava termini per il deposito di memorie e documenti, e successivi termini per repliche e documenti a prova contraria, riservata ogni altra decisione. In particolare, l'attore, G F , integrava le proprie domande chiedendo di: accertare e dichiarare l'intervenuta sottoscrizione e versamento del capitale sociale e l'esercizio del diritto d'opzione, in conformità alla delibera assembleare del 6.2.2019; accertare e dichiarare l'inesistenza o l'invalidità delle successive sottoscrizioni di H S.r.l. e di A S.r.l.; accertare la responsabilità del dott. V , quale amministratore unico cessato, per il danno cagionato al socio attore; condannare lo stesso V al risarcimento del danno per euro 32.700,00 o



per la diversa misura di giustizia; accertare e dichiarare l'inesistenza, o l'invalidità, o l'inefficacia, o l'annullabilità delle sottoscrizioni di A S.r.l. e di H S.r.l.

9. Con provvedimento in data 19.10.2020, a scioglimento della riserva, l'arbitro: a) rilevava che alla data del 15.04.2019 l'a.d.s. opzionava l'aumento di capitale, esercitava la prelazione sull'inoptato e consegnava l'assegno circolare alla società senza l'autorizzazione del Giudice tutelare; b) riteneva insufficiente l'estratto autentico del provvedimento autorizzativo del G.T. del 6.5.2019 depositato dall'attore; c) ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinava all'attore di depositare nella sede arbitrale "la copia autentica cartacea integrale, senza parti oscurate, dell'istanza ex art. 374 c.c. depositata nella cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza in data 19.4.2019 e della pedissequa autorizzazione dello stesso Giudice Tutelare del 6.5.2019"; d) differiva il termine per il deposito del lodo; e) riservava la decisione sulle altre istanze istruttorie.

10. L'attore non provvedeva a depositare la copia cartacea integrale oggetto dell'ordine di esibizione disposto dall'arbitro e chiedeva, anzi, la revoca del provvedimento, evidenziando che: a) il ricorso al G.T. tutelare aveva un contenuto riservato nelle parti oscurate; b) nel frattempo, il 23.10.2020, il Giudice tutelare aveva emesso un decreto, prontamente dimesso nel giudizio arbitrale (doc. n. 65), con il quale aveva convalidato la sottoscrizione del capitale e l'investimento di euro 32.700,00 effettuato dall'a.d.s. per conto del padre beneficiario.

11. L'arbitro, rigettata l'istanza di revoca proposta dall'attore, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e assegnava i termini per il deposito degli scritti conclusivi.

12. Precisate dalle parti le conclusioni nei termini riportati nell'intestazione del provvedimento, la controversia è stata decisa dall'arbitro con il lodo qui impugnato, con il quale, ritenuto che l'a.d.s. del socio G F non fosse autorizzato a sottoscrivere l'aumento di capitale e che la ratifica del 23.10.2019 non valesse a sanare erga omnes il vizio originario, ha rigettato le domande attoree, posto il compenso e le spese dell'arbitro a carico dell'attore, che ha altresì condannato a rimborsare alle altre parti le spese di lite, liquidate in € 5.568, oltre accessori di legge, per ciascuno, nello specifico così ritenendo: *"Quanto alla domanda principale di F G di accertare e dichiarare l'intervenuta efficace ed opponibile sottoscrizione, in data 15 aprile 2019, del capitale sociale della società I S.r.l. deliberato in data 6.2.2019 e alla conseguenziale domanda risarcitoria in danno dell'Amministratore Unico, dott. V. . Esaminando pregiudizialmente la domanda del ricorrente G F di accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta*



sottoscrizione e versamento in data 15 aprile 2019 del capitale sociale della società I.

S.r.l. da parte del socio G. F. nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte con delibera assembleare e quindi l'efficace esercizio da parte sua del diritto di opzione di cui alla delibera assembleare di aumento di capitale sociale del 6 febbraio 2019 (doc. 3) con ogni conseguenza di legge e di statuto", si osserva che, dalla documentazione versata in causa: non risulta che A F, al momento della manifestazione del consenso alla sottoscrizione dell'aumento di capitale del 15.04.2019, fosse munito della preventiva autorizzazione all'atto straordinario da parte del Giudice Tutelare, viceversa richiesta dal decreto di nomina del 27.04.2017 e dall'art. 374 c.c.; risulta che l'Amministratore Unico (dott V.) in virtù dell'espresso mandato conferitogli dall'Assemblea del Soci di "controllare il rispetto delle modalità e dei termini sopra fessati, di determinare quant'altro necessario per dare piena attuazione a quanto deliberato, di collocare presso terzi le quote eventualmente rimaste non optate", non ricevendo (e non riuscendo a procurarsi neppure autonomamente) copia integrale del ricorso-decreto ex art. 374 c.c. che gli consentisse di verificare la sussistenza o meno dei poteri straordinari in capo al F. A. alla data del 15.4.2019, riteneva l'atto non validamente compiuto e infine, certificava l'esistenza di inoptato da riallocare, con determinazione del 24.6.2019 che non veniva impugnata da alcuno; che le terze chiamate, A. e H, in data 4.9.2019 sottoscrivevano l'acquisto delle quote dichiarate inoptate con la determinazione del 24.6.2019 di cui sopra; che indipendentemente dall'onere probatorio, non risulta in alcun modo dimostrato nel corso del presente procedimento che il decreto di autorizzazione del 6.5.2019 potesse fungere da valido, anche se successivo, atto di ratifica dell'aumento di capitale del 15.4.2019; che l'unico atto di espressa convalida (rectius ratifica) dell'aumento di capitale del 15.4.2019 risulta essere il provvedimento del 23.10.2020 (e relativa convalida ex art. 1444 c.c. di medesima data) dimesso quale docc. 65-66 del ricorrente. Premessa, quindi, la pacifica assenza di autorizzazione preventiva del GT alla sottoscrizione dell'aumento di capitale del 15.4.2019 da parte di F. A. quale A.D.S. di F. G., il tema che si pone è se tale atto possa comunque considerarsi legittimo ove successivamente ratificato/convalidato, e in caso affermativo, quali siano gli effetti di tale successiva ratifica sulla sottoscrizione dell'aumento di capitale effettuato dalle terze chiamate H. srl e A. srl in data 4.9.2019, la cui successiva sottoscrizione il ricorrente ritiene sia da considerarsi inefficace e a lui inopponibile anche perché effettuata con la consapevolezza, in capo alle predette H. srl e A. srl del, seppur contestato, esercizio della precedente sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del F. G. ancora in data 15.4.2019. Fatta la superiore premessa, il sottoscritto Arbitro ritiene che, non sussistendo alcuna norma specifica in materia di tutela, che escluda la possibilità di ratificare/corvalidare atti del tutore e/o ADS che non siano preceduti dalla autorizzazione preventiva, il combinato disposto degli articoli del c.c. dettati in tema di tutela ed amministrazione di sostegno, letti alla luce delle norme dettate in materia di rappresentanza (in particolare l'art. 1399) e del principio generale di conservazione degli atti giuridici (che impone di prediligere un'interpretazione delle norme



idonea a conservare l'efficacia agli atti giuridici, piuttosto che ad escluderla), nonché alla ratio delle norme poste a tutela degli incapaci [in base alle quali gli effetti degli atti compiuti in loro favore possono ritenersi in ogni caso salvi, laddove si siano consolidati i meccanismi di controllo circa la loro convenienza per l'incapace], l'ADS F A potesse validamente munirsi di una successiva ratifica/convalida del Giudice Tutelare rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale del 15.4.2019 (incontestatamente privo, alla data del suo esercizio, di qualunque perventiva autorizzazione), potendone, anche ex post, perfezionare l'efficacia ex tunc, ma, ovviamente, ciò non a tempo indeterminato e senza alcuna preclusione. La lettura delle norme in esame, aperta a un'integrazione autorizzativa successiva (per ratifica/convalida) dell'atto ancora imperfetto (perché privo di autorizzazione preventiva), in forza della quale appare più coerente al complessivo sistema normativo ammettere la possibilità di successiva ratifica/convalida di atti ex ante privi di autorizzazioni/potere, va infatti, bilanciata con la disciplina in materia societaria, con la tutela del diritto del terzo contraente di poter confidare su situazioni giuridiche stabili e con la tutela di eventuali diritti ulteriormente acquisiti dei terzi che possano venire pregiudicati da una convalida/ratifica successiva rispetto all'atto di cui si discute. E allora: nel caso di specie, la possibilità di G. F. di sanare la propria sottoscrizione del 15.4.2020 con una ratifica/convalida successiva deve valutarsi in conflitto, innanzitutto, con il diritto degli altri soci di I. Srl (R Spa e sig. P) di vedere riallocato l'eventuale inoptato una volta spirato il termine di sottoscrizione del 19.4.2019, fissato con delibera del 6.2.2019, cosicché la questione rilevante era anzitutto se davvero, come affermava sin dal principio il ricorrente, il ricorso-decreto del 19.4.2019-6.5.2019 potesse effettivamente valere almeno quale tempestiva ratifica/convalida dell'atto straordinario (cfr. memoria F. del 28.9.2020 pag. 5: "dal momento che l'autorizzazione è stata rilasciata, anche laddove la stessa vada intesa, per quanto sopra detto, come ratifica") ed invece non ritenuta tale e/o comunque efficace dall'amministratore pro tempore con determinazione del 24.6.2019 (peraltro non fatta oggetto di impugnazione e quindi, non più contestabile) con cui l'assemblea dei soci autorizzava/solecitava l'amministratore pro tempore ad offrire a terzi l'inoptato. Poiché, nel corso del presente procedimento, la parte ricorrente non ha fornito la prova (di cui era onerata), neppure ottemperando all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del sottoscritto Arbitro, che il ricorso-decreto del 19.4.2019-6.5.2019 (v. docc. 7-11 ricorrente) contenesse una espressa ed inequivocabile ratifica/convalida della sottoscrizione del 15.4.2019, appaiono in questo senso del tutto corrette, tanto la determinazione del 24.6.2019 dell'A.U., dott. Vi , quanto la successiva sottoscrizione del 4.9.2019 da parte di H. srl e A srl dell'inoptato, a nulla potendo valere la successiva "convalida" ex art. 1444 c.c. del 23.10.2020 dell'atto compiuto il 15.4.2019 (v. docc. 65-66 ricorrente), dimessa dal ricorrente in data 26.10.2020, e quindi tardivamente anche rispetto all'ultimo dei suddetti termini del 4.9.2019 di acquisizione dell'inoptato da parte di H. srl e A srl (ciò, anche a voler dilatare il termine di ratificabilità della non autorizzata sottoscrizione dell'aumento di capitale del F. G del 15.4.2019 sino all'attimo



precedente tale acquisizione di H. srl e A. srl). L'atto di ratifica e/o convalida ex art. 1444 c.c. del 23.10.2020 (di cui ai docc. 65-66 di parte ricorrente), che risulta essere l'unico atto certamente ed inequivocabilmente finalizzato a confermare il consenso del 15.4.2019, è però inidoneo a retroagire al 15.4.2019 perché pregiudizievole ex art. 1399, II co., c.p.c. dei diritti (degli altri soci di vedere sicuramente riallocata la (quota) inoptata risultante al 19.5.2019 e delle terze chiamate a non veder pregiudicate le rispettive sottoscrizioni del capitale sociale del 4.9.2019), nel frattempo lecitamente acquisiti dai terzi, a nulla potendo rilevare la consapevolezza in capo ad H. srl e/o A. srl del contenzioso in essere tra il F. G. e la società ai fini della validità delle loro sottoscrizioni. Anche, infatti, a voler ritenere sollevata (come, comunque, non pare ravvisarsi) un'implicita exceptio doli sul punto da parte del ricorrente, non è stata comunque offerta alcuna prova che le terze chiamate abbiano agito premeditatamente e dolosamente in combutta con il V. e/o, indirettamente, con gli altri soci, per determinare le condizioni di inefficace esercizio da parte di F. A., perché privo di preventiva autorizzazione e pure di tempestiva ratifica, della dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale del 15.4.2019 e, così, con la finalità di giungere ad un abusivo ridimensionamento della partecipazione del F. G.. In ragione di quanto supra, il sottoscritto Arbitro ritiene che la sottoscrizione datata 15 aprile 2019 dell'aumento di capitale sociale della società I. srl da parte del socio G. F. (di cui ai doc. 5-6 di parte ricorrente), sia inefficace e inopponibile alla società I.

srl e alle terze chiamate H. srl e A. srl, in quanto non assistita da autorizzazione preventiva del suo ADS, F. A., e neppure assistita da tempestiva ratifica (ritenendosi sicuramente tardiva e inopponibile ai terzi quella del 23.10.2020 di cui ai docc. 65-66 di parte ricorrente), con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo, anche in relazione alla domanda risarcitoria in danno dell'Amministratore Unico, dott. V., la quale viene perciò rigettata, nor ravvisandosi nella condotta di quest'ultimo alcun comportamento illecito e/o abusivo (omissis)".

13. L'attore ha proposto tempestiva impugnazione di nullità del lodo affidata a cinque motivi – tutti fondati sulla violazione di regole di diritto relative al merito della controversia e segnatamente attinenti ai seguenti profili: i) violazione degli artt. 412 e 1418 ss. c.c., degli artt. 34 ss. D.L.gs 17 gennaio 2003, n. 5 e del principio della domanda (ultrapetizione), essendo stata illegittimamente ritenuta l'inefficacia dell'atto di adesione all'aumento di capitale, producendosi un effetto analogo a quello che sarebbe stato raggiunto laddove fosse stata proposta l'azione di annullamento, da ritenersi tuttavia preclusa alla società ex art. 412 c.c.; ii) Violazione dell'art. 81 c.p.c., che stabilisce il divieto di sostituzione processuale, derogabile nei soli "casi espressamente previsti dalla legge", essendo stata valere dall'A.U. una causa di inefficacia del negozio concluso dallo pseudo rappresentante al di fuori dei suoi poteri, potendola far valere soltanto il rappresentato; iii) violazione dell'art. 1339 c.c.



essendo stata valorizzata la "convalida" del 23.10.2019 (espressa dal G.T. su richiesta dell'a.d.s. a chiarimento della situazione venutasi a creare), anziché l'autorizzazione (effettivamente rilevante) del 6.5.2019; iv) inefficacia dell'attestazione (del) 24.6.2019 dell'amministratore unico ed errata estensione analogica, implicita, delle regole sancite dall'art. 2388, commi 4 e 5, c.c. per le società per azioni, essendo stata valorizzata l'omessa impugnazione della delibera dell'A.U. che poneva a disposizione di terzi l'inoptato, mentre nessuna disposizione prevede detta impugnabilità; inoltre, la determinazione dell'amministratore unico era inidonea a privare il socio aderente di un diritto già acquisito; v) violazione dell'art. 2, L. 1 marzo 2006, n. 67, essendo stati erroneamente computati i giorni previsti nella delibera di aumento di capitale, scadendo in realtà i previsti 45 giorni dalla comunicazione proprio il giorno (comunque successivo all'esercizio della sottoscrizione dell'aumento di capitale e di versamento della quota di riferimento) il 19.4.2019 – e reiterando le domande già azionate davanti all'arbitro, concludendo, quindi, nei termini sopra trascritti.

14. Le controparti si sono tutte costituite prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, concludendo a propria volta come sopra riportato.

15. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge, e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.

II

Ragioni della decisione.

16. L'impugnazione, fondata sulle richiamate violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia, è ammissibile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per effetto della richiamata specifica determinazione concordemente assunta al riguardo da tutte le parti in causa.

17. Nel merito le ragioni dell'impugnazione sono fondate e, per l'effetto, all'esito del giudizio rescindente, il lodo va dichiarato nullo; deve di conseguenza procedersi al giudizio rescissorio per l'esame delle domande attoree, che alla luce delle evidenze di causa vanno accolte, sia pure nei limiti che di seguito si espongono.

18. L'arbitro ha fondato la decisione sulla ritenuta incapacità dell'amministratore di sostegno (F A) di esprimere validamente, in nome e per conto del padre beneficiario (F G), la determinazione di sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla I S.r.l., e questo in quanto al momento della sottoscrizione della quota di aumento (il 15.4.2019) lo stesso non



sarebbe stato munito della necessaria autorizzazione del G.T., ritenuto essere intervenuta in termini apprezzabili solo il 23.10.2020, e quindi dopo che le due società alle quali era stato offerto l'inoptato (H S.r.l. e A S.r.l.) avevano sottoscritto la quota di spettanza di F G .

19. La tesi seguita dall'arbitro non è condivisibile, fondandosi su un'interpretazione errata delle disposizioni normative di riferimento (segnatamente di quelle richiamate dall'attore-appellante nei sopra riassunti motivi di impugnazione), integrante violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, non potendo ritenersi sindacabile (dall'A.U. della società, prima, e dall'arbitro, poi) la decisione (peraltro chiara e non fraintendibile) assunta dal G.T. sulla pertinente istanza che era stata formulata dall'a.d.s. ex art. 374 c.p.c. il 19.4.2019 (data di riferimento, non potendo il socio incapace, o parzialmente capace, subire un trattamento peggiore rispetto al socio che possa liberamente disporre del proprio patrimonio), e quindi prima della scadenza del termine convenzionale di 45 giorni stabilito nella delibera assembleare del 6.2.2019 con la quale la I S.r.l. aveva stabilito di "aumentare a pagamento, in via progressiva e scindibile, il capitale sociale" "con sovrapprezzo di € 108.000,00" "fissando fin d'ora per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto, ai sensi del disposto dell'art 5 dello statuto sociale e dell'art. 2481-bis, secondo comma del codice civile" "attribuendo espressa delega all'Organo Amministrativo di collocare presso terzi le quote eventualmente rimaste non optate" e di "conferire mandato all'Organo Amministrativo per eseguire il deliberato aumento di capitale, con facoltà di controllare il rispetto delle modalità e dei termini sopra fissati, di determinare quant'altro necessario per dare piena attuazione a quanto deliberato, di collocare presso terzi le quote eventualmente rimaste non optate".

20. In realtà, le prescrizioni che il socio (e per esso l'a.d.s.) doveva seguire per poter validamente esercitare il diritto di opzione sono state nella specie esattamente rispettate, laddove si consideri:

- a) che l'a.d.s. (F A) sottoscriveva nel termine (il 15.4.2019) la quota di riferimento dell'aumento del capitale sociale della I S.r.l. e provvedeva al versamento della somma corrispondente;
- b) che la società riceveva e incassava l'assegno circolare di euro 32.700,00 consegnato dall'a.d.s.;



c) che il 19.4.2019 (quindi ancora nel termine di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'A.U.) l'a.d.s. chiedeva al Giudice Tutelare l'autorizzazione a compiere l'operazione d'investimento ritenendolo costituire un atto di straordinaria amministrazione [e che la decisione di sottoscrivere l'aumento di capitale della I.

integri un atto di straordinaria amministrazione non costituisce circostanza in contestazione, pur potendo in senso contrario valorizzarsi il dato che la stipulazione del negozio di acquisto delle quote offerte in opzione, sia pure con sovrapprezzo, si configurava come un atto volto a conservare inalterato il peso della quota del socio incapace e quindi come un atto lato sensu conservativo, quindi come un atto di ordinaria amministrazione];

d) che il G.T., con provvedimento in data 26.4/6.5.2019, autorizzava l'investimento (v. doc. 11 di parte attrice-appellante: *"Tanto premesso si insta perché la S V. Ill.ma voglia autorizzare il signor F. A. , amministratore di sostegno del padre F. G. , a partecipare all'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo della società I. S.r.l. con l'importo di euro 32.700.00 ottenuto come da dettaglio di cui sopra"*). *"Tribunale di Vicenza IL GIUDICE TUTELARE VISTO L'ART. 411 C.C. AUTORIZZA QUANTO RICHIESTO NEL CORSO E PONE L'OPERAZIONE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DEL RICORRENTE. DECRETO CON EFFICACIA IMMEDIATA. Vicenza 26-4-2019"*);

e) che l'autorizzazione veniva depositata in cancelleria il 6.5.2019 e quindi comunicata alla società, una prima volta per estratto il 20.05.2019 (doc. n. 7 attoreo, con firme di ricevuta in ogni facciata) e una seconda volta per estratto autentico il 25.6.2019 (doc. n. 11 attoreo, con ricevuta nell'ultima facciata), mentre il P.M. apponeva il visto il 29.5.2019.

Per l'effetto, avendo l'a.d.s. manifestato tempestivamente la volontà negoziale di sottoscrivere l'aumento di capitale in nome e per conto del beneficiario e avendo l'A.U. della I. incassato il corrispondente assegno consegnatogli dall'a.d.s. a copertura del nominale e del sovrapprezzo, la fattispecie negoziale risultava perfezionata.

21. A questo punto l'A.U. della società doveva necessariamente procedere allo svolgimento dei compiti rimessigli dall'assemblea dei soci per dare attuazione alla decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti assunta il 6.2.2019, e quindi:

i) raccogliere le adesioni dei soci aderenti formulate mediante raccomandata o pec;



- ii) monitorare il rispetto dei termini di riferimento: 45 giorni per l'esercizio del diritto di opzione; 15 giorni per il versamento del valore nominale della quota prelazionata e del relativo intero sovrapprezzo; altri 60 giorni per il collocamento del complessivo aumento di capitale deliberato;
- iii) verificare l'avvenuto versamento in unica soluzione di un importo pari al valore nominale della quota sottoscritta e al relativo intero sovrapprezzo;
- iv) eseguire l'aumento di capitale;
- v) comunicare senza indugio la parte di capitale rimasta non optata ai soci sottoscrittori titolari del diritto di prelazione;
- vi) collocare l'eventuale inoptato presso terzi;
- vii) depositare l'attestazione ex art. 2481-bis, ultimo comma, c.c. e lo statuto sociale aggiornato.

Senonché il dott. V non si è attenuto all'esecuzione di tali compiti, ma ha ritenuto di dover (e poter) indagare quali fossero le ragioni sulla base delle quali l'a.d.s. di F G aveva chiesto al G.T. l'autorizzazione ex artt. 374, 411 c.c., e valutato che non gli fosse stata fornita una risposta adeguata e che il provvedimento autorizzativo del G.T. non fosse valorizzabile come tale, ha autonomamente deciso che la manifestazione di volontà di aderire all'aumento di capitale manifestata dall'a.d.s. fosse inefficace e inopponibile alla società (valutazione poi integralmente mutuata dall'arbitro), e quindi tamquam non esset ai fini di cui è causa, in tal modo però chiaramente debordando dalle facoltà e dai compiti di sua spettanza.

Invero, l'Amministratore non aveva alcun titolo per poter contestare l'adesione del socio F G all'aumento di capitale della società assumendo il difetto di autorizzazione all'operazione da parte del G.T., a tanto bastando:

- a) che la manifestazione della volontà di aderire fosse stata formalizzata dal soggetto a ciò legittimato, e cioè dall'amministratore di sostegno, cosa che è indubbiamente avvenuta, essendo stata espressa la relativa volontà dal figlio F Ai , nominato a.d.s. del padre con provvedimento di nomina del 12/24.4.2017 (in atti doc. 1 di parte attrice-appellante);
- b) che fosse stato ritualmente eseguito il versamento del corrispettivo (valore nominale + sovrapprezzo).

Per contro, nessuna disposizione, né legale, né convenzionale, lo autorizzava al sindacato che ha invece ritenuto di poter svolgere, dapprima cercando una irrituale interlocuzione con il G.T. (v. doc. 12 di parte attrice), il quale respingeva l'istanza in quanto proveniente da soggetto non legittimato, e poi dando per "non espressa" una



volontà negoziale invece validamente formalizzata nei termini e nelle forme previste, deliberando la messa in vendita a terzi della quota di aumento di capitale riservata al socio F assunta come "inoptata", ma che in realtà erano già stata validamente sottoscritta dall'avente diritto, e che pertanto, avendo già un titolare, non poteva essere liberamente offerta sul mercato.

Va in proposito sottolineato che la conseguenza che il codice prevede per il caso in cui l'a.d.s. compia atti eccedenti l'oggetto dell'incarico o dei poteri conferitigli dal giudice, non è l'inefficacia nei confronti del terzo parte del negozio posto in essere in violazione dei limiti (identificabile nella specie nella stessa società del cui aumento di capitale si tratta), ma l'annullabilità prevista dall'art. 412 c.c., azionabile solo dai soggetti ivi indicati, tra cui non rientra l'amministratore della società di riferimento.

In disparte – va ribadito – l'insussistenza delle condizioni per poter ritenere in qualunque modo invalida la determinazione negoziale dell'a.d.s. di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della I , essendo l'autorizzazione del G.T. intervenuta in termini chiari ed essendo stata rilasciata proprio con riferimento alla pertinente istanza formulata e depositata prima della scadenza del termine convenzionalmente previsto di 45 giorni dalla comunicazione.

22. Tale essendo la lineare ricostruzione (in fatto) e l'inquadramento (in diritto) della vicenda oggetto di causa, va dichiarata la nullità del lodo, essendo l'arbitro incorso nei vizi di:

1) [primo motivo] violazione ed errata applicazione degli artt. 412 e 1418 e ss. c.c., 112 c.p.c., considerato che l'atto posto in essere dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del socio F G il 15 aprile 2019 (sottoscrizione dell'aumento di capitale e versamento dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea), anche se relativo a un'operazione eccedente i poteri conferitigli con il provvedimento di nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 412 c.c., era comunque immediatamente efficace, seppure ab origine (ma non più in seguito) astrattamente annullabile. Un atto annullabile, tuttavia, non è nullo (privo cioè di effetti, come se non fosse mai nato), ma è un atto che produce (tutti) i suoi effetti fin dal momento in cui è stato posto in essere ed è perciò efficace fin dal suo nascere (15 aprile 2019); se poi interviene la convalida (nella specie identificabile nell'autorizzazione rilasciata dal G.T. il 26.4/6.5.2019) gli effetti di quell'atto si consolidano e diventano irretrattabili. Così stando le cose deve ritenersi che in data 15 aprile 2019 l'a.d.s. aveva posto in essere un atto (la manifestazione di volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale accompagnata dal contestuale versamento dell'importo dovuto)



perfettamente efficace ed immediatamente produttivo di effetti. Tale atto ha perfezionato il contratto consensuale di sottoscrizione dell'aumento di capitale e ha perciò immediatamente aumentato di nominali 300,00 € la quota di partecipazione al capitale sociale della I S.r.l. di spettanza di G

F ;

2) [secondo motivo] violazione ed errata applicazione dell'art. 81 c.p.c., considerato che legittimato a far valere l'inefficacia del negozio concluso dallo pseudo rappresentante è soltanto il rappresentato e non il terzo contraente (legittimato alla sola azione di danni ex art. 1398 c.c., della quale, peraltro, nella specie non sussistevano le condizioni, non essendo stata annullata l'adesione dell'a.d.s. all'aumento di capitale della I S.r.l.), sicché non poteva ritenersi ammissibile l'iniziativa processuale assunta dalla società, dal suo (ex) A.U. e dalle società terze chiamate finalizzata a far dichiarare l'inefficacia (nei propri confronti) della determinazione negoziale dell'a.d.s. di sottoscrivere l'aumento di capitale della I S.r.l., né quindi assunta dall'arbitro la corrispondente decisione di ritenerla ammissibile e accoglibile e quindi di ritenerla fondata;

3) [terzo motivo] violazione ed errata applicazione dell'art. 1399 c.c., considerato che la statuizione secondo cui le sottoscrizioni dell'aumento di capitale effettuate il 4.9.2019 da A S.r.l. e da H S.r.l. dovrebbero ritenersi impregiudicate alla luce della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1399 c.c. si fonda sull'errata individuazione dell'atto autorizzativo del G.T., che non è quello del 23.10.2020, adottato in pendenza di arbitrato (peraltro, a ben vedere, neppure valutabile come tale, avendo natura e funzione di mero chiarimento dell'attività svolta dall'a.d.s.), bensì quello del 26.4.2019/6.5.2019, comunicato alla società per estratto il 20.5.2019 e per estratto autentico il 25.6.2019, il cui contenuto (oggettivamente) non poteva essere travisato nei termini in cui invece lo è stato, stante l'estrema chiarezza della sintesi ritraibile dall'incrocio tra il contenuto dell'istanza e quello del provvedimento di autorizzazione [*"si insta perché la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il signor F. A. , amministratore di sostegno del padre F. G. , a partecipare all'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo della società I.*

srl, con l'importo di euro 32.700,00 ottenuto come da dettaglio di cui sopra", a cui seguiva il provvedimento di autorizzazione: "Tribunale di Vicenza/Il Giudice tutelare visto l'art. 411 c.c. autorizza quanto richiesto nel ricorso e pone l'operazione sotto la personale responsabilità del ricorrente. Decreto con efficacia



immediata. Vicenza, 20-4-2019, F.to Dr. Marcello Colasanto”]. Per l’effetto, poiché la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale della I S.r.l. fatta dall’a.d.s. in nome e per conto del socio F G deve ritenersi valida ed efficace, le analoghe sottoscrizioni fatte dalle due società alle quali l’A.U. della società aveva concesso la possibilità di sottoscrivere la quota riservata al socio Frigo come se questi non avesse esercitato l’opzione (A S.r.l. e H S.r.l.) devono ritenersi inefficaci in quanto relative a una quota di capitale che non era in realtà più disponibile per averlo già sottoscritto il primo legittimato e cioè il socio titolare del diritto di prelazione;

4) [quinto motivo] violazione dell’art. 2, co. 3, della L. 1.3.2006, n. 67 (secondo cui: “1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”), considerato che il termine ultimo per poter aderire all’aumento di capitale scadeva per il socio F G il 19.4.2019 e che entro detto termine risultano essere stati posti in essere dall’a.d.s. tutti i necessari adempimenti a ciò strumentali, e quindi: la manifestazione di volontà di aderire all’aumento di capitale, il versamento della somma prevista per la liberazione della quota e il deposito nella cancelleria del G.T. della richiesta ex artt. 374, 411 c.p.c., che una volta rilasciata (si ribadisce, il 26.4/6.5.2019) retroagiva rendendo la manifestazione di volontà espressa dall’a.d.s. (già efficace) definitiva e inoppugnabile, donde l’evidente erroneità delle considerazioni svolte dall’arbitro a pag. 22 (ultimo §) e a pag. 23 (primo §) del lodo.

Quanto al quarto motivo, va sottolineato come l’arbitro si sia limitato ad osservare (a pag. 16 e a pag. 20 del lodo) che la determina dell’A.U. del 24.6.2019 non era stata impugnata, ma non ne ha tratto alcuna conclusione preclusiva della domanda del ricorrente. In ogni caso (in disparte la notazione che appare trattarsi di un atto a mero uso interno, esplicitamente qualificato dallo stesso Amministratore come “Attestazione”) l’atto deve ritenersi effettivamente “depositato” il 23.10.2019 e quindi tempestivamente impugnato con il ricorso per l’apertura della procedura arbitrale unitamente a tutti gli altri atti, antecedenti e successivi, attinenti alla



vicenda di cui si tratta, dovendo per l'effetto escludersi la fondatezza di quanto dedotto dalle terze chiamate secondo cui la mancata impugnazione da parte del F avrebbe determinato la definitività dell'aumento di capitale e la stabilità dell'assetto societario conseguente alla legittima riallocazione delle quote ai terzi.

23. Nel merito, all'esame del quale deve procedersi ex artt. 830, co. 2, 829, co. 3, c.p.c., richiamate le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi (parzialmente) fondato.

23.1 In particolare, devono accogliersi:

A) la domanda di accertamento dell'intervenuta legittima sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della I S.r.l. (oggi I S.r.l.) da parte del socio G F per il tramite del suo a.d.s., A F, avendo questi efficacemente aderito nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'assemblea straordinaria con delibera del 6 febbraio 2019 ed essendo stata l'operazione autorizzata dal G.T. in termini chiari e non fraintendibili, e comunque non contestabili dall'A.U., il quale ultimo avrebbe pertanto dovuto procedere agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2481-bis c.c., che ha invece dolosamente omesso. Al riguardo, in aggiunta a quanto in precedenza rilevato appare opportuno evidenziare che il c.d. negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale si configura come contratto di natura consensuale, che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore e la società, cosicché la delibera di aumento si configura come una proposta e la sottoscrizione del socio come un'accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale, rispetto al quale il versamento rappresenta il momento attuativo (cfr. Trib. Milano 9 agosto 2019; Trib. Milano, sez. spec. imprese, 9 ottobre 2017; Trib. Milano, sez. spec. imprese 19 gennaio 2017; Cass. 15 settembre 2009, n. 19813; Cass. 26 gennaio 1996, n. 611). Nel caso di specie: - la proposta è la delibera assembleare del 6 febbraio 2019; - l'accettazione della proposta contrattuale è la manifestazione della volontà di sottoscrizione espressa per conto di G F da parte del suo amministratore di sostegno, A F, con contestuale versamento dell'assegno circolare di euro 32.700,00. La raccomandata a mani datata 15 aprile 2019 è stata regolarmente depositata dall'amministratore di sostegno presso la sede sociale ed è stata accettata dalla società lo stesso 15 aprile 2019, come da attestazione di ricevuta, scritta di pugno, datata e sottoscritta in calce, sia della lettera in originale che dell'assegno. Tale accettazione rispetta i termini e le modalità per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale indicati nella delibera assembleare del



6 febbraio 2019, successivamente riepilogati nella comunicazione dell'allora Amministratore V in data 28 febbraio 2019, spedita in data 4 marzo 2019 e ricevuta in data 5 marzo 2019 (che di fatto riproduce il contenuto della precedente delibera assembleare), comunicazione specificamente indirizzata al socio G F. Deve per l'effetto ritenersi che in data 15 aprile 2019 l'a.d.s. ha posto in essere un atto perfettamente efficace e immediatamente produttivo di effetti (la manifestazione di volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale con contestuale versamento dell'importo corrispondente). Tale atto ha perfezionato il contratto consensuale di sottoscrizione (come costante giurisprudenza formatasi in materia insegna) e ha perciò immediatamente aumentato la quota di partecipazione al capitale sociale di G F di nominali euro 300,00. In altre parole, la sottoscrizione della partecipazione in sede di aumento di capitale è avvenuta sulla base di una dichiarazione scritta (e controfirmata per ricevuta da parte della società) dell'amministratore di sostegno del socio cui l'aumento era destinato. Poiché la sottoscrizione ha natura di accettazione di un contratto consensuale (che si perfeziona, quindi, con il consenso delle parti – società e socio) è evidente che quel contratto si è concluso il 15 aprile 2019, atteso che la deliberazione di aumento da parte dell'assemblea costituisce a tutti gli effetti una proposta della società e la sottoscrizione del socio la sua accettazione, secondo il classico schema del contratto consensuale. La conseguenza è che il socio sottoscrittore aumenta la propria partecipazione già per effetto della manifestazione di volontà di aderire all'aumento di capitale, a prescindere dal versamento, che invece riguarda la fase esecutiva del contratto di sottoscrizione e non la sua genesi, fermo restando che nel caso di specie vi è stata addirittura contestualità tra manifestazione di volontà di adesione all'aumento di capitale sociale e versamento del relativo importo da parte di G F. Oltretutto, l'assemblea aveva deliberato che si trattasse di aumento scindibile e progressivo, nel senso che le sottoscrizioni raccolte sarebbero state immediatamente efficaci a prescindere dalla integrale sottoscrizione dell'aumento o dallo scadere del termine finale. In ogni caso chi ha manifestato la volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale in nome e per conto del socio G F non era un soggetto privo di legittimazione, ma il suo amministratore di sostegno, circostanza questa ben nota alla società e al suo amministratore all'epoca in carica e mai contestata (peraltro, il provvedimento di nomina di A F quale amministratore di sostegno di G F, con la specifica indicazione dei poteri conferiti, era stato tempestivamente depositato presso la sede sociale). Quanto al



tema della carenza dell'autorizzazione preventiva del G.T., questo nella specie non assume una concreta rilevanza sotto due profili: a) in primo luogo l'autorizzazione è stata comunque rilasciata dal G.T. (il 26.4/6.5.2019) con effetto ex tunc, sicché ogni contestazione di difetto di potere in capo al sottoscrittore doveva ritenersi certamente superata alla data in cui l'A.U. si autodeterminava a ritenere la sottoscrizione del capitale sociale riconducibile a F G come mai avvenuta (24.6.2019) e a fortiori a quella in cui H S.r.l. e A S.r.l. sottoscrivevano il presunto (ma inesistente) inoptato; b) in secondo luogo la sottoscrizione dell'aumento di capitale era comunque immediatamente efficace, seppure annullabile ex art. 412 c.c. dai soggetti a ciò legittimati, tra cui non vi è però nessuna delle controparti del giudizio arbitrale; trattandosi di un atto efficace fin dal suo nascere (15 aprile 2019) e quindi convalidato, i suoi effetti si erano consolidati diventando irretrattabili;

B) la domanda di accertamento della nullità della sottoscrizione da parte di H S.r.l. e di A S.r.l. della quota di partecipazione al capitale sociale della I S.r.l. di nominali € 150 ciascuna, posto che la sottoscrizione dell'aumento di capitale da queste effettuato il 4.9.2019 deve ritenersi nulla per mancanza dell'oggetto, considerato che alla data della sottoscrizione da parte di queste non vi era alcuna quota di partecipazione all'aumento di capitale che fosse in concreto disponibile per i terzi in quanto rimasta inoptata da parte dei soci originari, titolari di diritto di prelazione. Per l'effetto, dovendo ritenersi valida ed efficace la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale effettuata dall'a.d.s. di F G il 15.4.2019, l'Ufficio del Registro delle Imprese dovrà provvedere ad aggiornare l'elenco dei soci e delle quote di partecipazione al capitale sociale di rispettiva proprietà, iscrivendo il nominativo di F G come titolare di una quota di nominali euro 6.300 e cancellando quello di A S.r.l. e di H S.r.l. Non può per contro ritenersi che la sottoscrizione della quota di partecipazione da parte di queste ultime possa ritenersi ferma ed impregiudicata ai sensi e per gli effetti di cui agli invocati artt. 1153 c.c. e 2730, co. 3, c.c., trattandosi dell'aumento di capitale di una s.r.l. e non della cessione di quote di partecipazione da un socio ad altri soci o a terzi. In ogni caso: a) quanto alla fattispecie di cui all'art. 1153 c.c., non ne sussistono le condizioni, posto che nessuna delle due società sottoscrittrici, terze rispetto all'originaria compagine sociale, può realmente ritenersi essere stata in buona fede al momento della sottoscrizione della quota e questo per le ragioni diffusamente esposte dalla difesa del ricorrente negli atti del giudizio arbitrale



(memoria di costituzione, da pag. 23 a pag. 29; comparsa conclusionale, da pag. 28 a pag. 34) e qui richiamate, alle quali le società interessate non hanno adeguatamente e specificamente replicato (v. memoria di costituzione di H nel giudizio arbitrale, pag. 8 – 10, e memoria di costituzione di A nello stesso giudizio, pag. 9 – 12), incentrando la propria difesa sull'affidamento che sarebbe stato creato dalla determina dell'Amministratore di I., della cui legittimità ed efficacia ai fini dell'offerta in sottoscrizione dell'inoptato non avrebbero avuto modo di dubitare. In senso contrario va tuttavia rilevato che il contenuto della determina dell'A.U. del 24.6.2019 (evidentemente messa a disposizione delle due sottoscrittenti prima dell'adesione di queste all'aumento di capitale) rendeva del tutto evidente (e tanto più per soggetti professionali come le società interessate) come vi fosse in atto tra il socio prelazionario e la società una (seria e attuale) controversia in merito alla validità della (già effettuata) sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del primo, sicché deve ritenersi che la sottoscrizione del 4.9.2019 della quota messa a disposizione dei terzi sia avvenuta con la consapevolezza del rischio che detta stipulazione comportava, il che esclude la sussistenza dello stato di buona fede necessario per l'acquisto a titolo originario della quota ai sensi della richiamata disposizione (1153 c.c.); b) quanto alla fattispecie di cui all'art. 2730, co. 3, c.c., questa non configura un'ipotesi di acquisto a titolo originario, sicché non può neanche astrattamente operare nel caso in esame, considerato che la quota che la società aveva posto in sottoscrizione a disposizione del mercato non poteva in realtà esserlo, essendo già stata sottoscritta dal F. e pertanto di proprietà di questi.

23.2 Non possono invece accogliersi:

C) la domanda di condanna dell'ex Amministratore Unico della I.

, dott. V., al risarcimento del danno, e questo in quanto – esclusa la sussistenza di un danno "in re ipsa" conseguente alla indisponibilità della quota nella misura che avrebbe dovuto trovare riscontro nel libro soci e nel Registro delle Imprese a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale – la domanda risarcitoria risulta priva dell'allegazione e della prova dei suoi elementi costitutivi, non essendo stato, in particolare, indicato: -) quale sarebbe il danno effettivamente sofferto (utili non riscossi? impossibilità di incidere sull'adozione di una delibera rilevante per i propri interessi? minor prezzo corrispettivo offertogli in corrispettivo della quota in ragione del suo minor valore?); -) quando e come si sarebbe manifestato; -) quali sarebbero i relativi criteri di quantificazione, né potendo invocarsi la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., che presuppone



la già avvenuta prova dell'esistenza di un danno risarcibile e l'impossibilità o la notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione (Cass. 12370/2014). Parimenti inaccoglibile è la domanda di cancellazione dell'attestazione dell'A.U. del 24.6.2019, risultando questa solo depositata al Registro delle Imprese di Vicenza, ma non anche oggetto di iscrizione;

D) la domanda di restituzione della quota sottoscritta da H S.r.l. e da Ai S.r.l., considerato che – in disparte la difficoltà di ipotizzare nella specie l'esercitabilità del retratto in difetto di una specifica disposizione di fonte legale o convenzionale che lo preveda – la sottoscrizione dell'aumento di capitale da queste effettuato il 4.9.2019 deve ritenersi nullo, posto che a detta data non vi era in realtà alcuna quota di partecipazione all'aumento di capitale disponibile per i terzi in quanto rimasta inoptata da parte dei soci titolari di diritto di prelazione. Per l'effetto, non vi è nulla che debba essere restituito al ricorrente, la cui posizione risulta tuttavia tutelata, come già detto, dal riconoscimento della valida ed efficace sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale effettuata dall'a.d.s. il 15.4.2019. Il Registro delle Imprese provvederà, di conseguenza, ad aggiornare l'elenco dei soci e delle relative proprietà iscrivendo il nominativo di F G come titolare di una quota di nominali euro 6.300 e cancellando quello di A S.r.l. e di H S.r.l.

III

Le spese di lite.

Le spese e competenze del giudizio arbitrale (v. sul punto, ex plurimis, Cassazione civile, sez. 1, 25.8.2017, n. 20399, per la quale *"nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata – cd. effetto espansivo interno – e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa"*), nonché quelle del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico: A) di I S.r.l. (già denominata I S.r.l.), di H S.r.l. e di A S.r.l. e a favore di F G con riguardo al rapporto processuale tra le prime (convenute appellate) e il secondo (ricorrente appellante); B) a carico di F G e a favore di V con riguardo al rapporto processuale tra il primo (ricorrente appellante) e il secondo (convenuto appellato), con riferimento al D.M. n. 55/2014 e



succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 26.001 a € 52.000.

Le spese dell'arbitrato (compenso dell'arbitro e spese di bollatura del lodo) vanno poste in via definitiva in solido a carico di I S.r.l. (già denominata

I S.r.l.), H S.r.l., A S.r.l.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di impugnazione di lodo n. 1031/2021 R.G. promossa da F A quale a.d.s. di F G nei confronti di: I S.r.l. (ora denominata I

S.r.l.), H S.r.l., A S.r.l., V , disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

a) dichiara la nullità, per le ragioni di cui in motivazione, dell'impugnato lodo arbitrale sottoscritto e pubblicato in data 13.1.2021 a definizione del procedimento arbitrale n. 99/2020, prot. ODCEC, promosso da A F quale a.d.s. di F G nei confronti della I S.r.l. e di V , e con la chiamata in causa di A S.r.l. e H S.r.l.;

b) accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'intervenuta sottoscrizione e versamento, in data 15.4.2019, da parte del socio F G , della quota di nominali € 300 del capitale sociale della società I

S.r.l. nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte con la delibera assembleare del 6 febbraio 2019 e, per l'effetto, accerta e dichiara che F G è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società I

S.r.l. (oggi S.r.l.) di nominali complessivi € 6.300;

c) accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, la nullità delle sottoscrizioni delle quote del capitale sociale della società I

S.r.l. di nominali € 150 ciascuna effettuate in data 4.9.2019 dalle società A S.r.l. e H S.r.l.;

d) dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza aggiorni l'elenco dei soci della società I S.r.l. (oggi I

S.r.l.) e la relativa indicazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di rispettiva proprietà, iscrivendo il nominativo di F G come titolare di una quota di nominali euro 6.300 e cancellando quello di A S.r.l. e di H S.r.l.;



- e) condanna in solido le società I S.r.l. (oggi I S.r.l.), A S.r.l. e H S.r.l. al pagamento in favore di F G , per il tramite dell'a.d.s. F A , delle spese e competenze di lite relative al giudizio arbitrale e al presente grado di giudizio, che liquida: quanto al giudizio arbitrale, in complessivi € 6.804,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché iva e cpa, se dovute, e in € 501,53 per costi di attivazione del procedimento arbitrale; quanto al presente grado, in complessivi € 11.113,60, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché iva e cpa, se dovute, e in € 804 per rimborsi;
- f) condanna F G al pagamento in favore di V delle spese e competenze di lite relative al giudizio arbitrale e al presente grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio arbitrale, in complessivi € 4.253,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché iva e cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.946,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché iva e cpa, se dovute;
- g) pone in via definitiva a carico delle società convenute e terze chiamate: I S.r.l. (oggi I S.r.l.), A S.r.l. e H S.r.l., le spese e competenze dell'arbitrato, e quindi: il compenso dell'arbitro, dott. , pari a euro 18.000,00, oltre c.p. e iva, e le spese di bollatura del lodo, pari a € 1.248,00;
- h) condanna le società I S.r.l. (oggi I S.r.l.), A S.r.l. e H S.r.l. a restituire a F G , per il tramite dell'a.d.s. F A , quanto dal medesimo loro versato a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate dall'arbitro, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo effettivo.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.9.2023

Il Consigliere estensore
dott. Federico Bressan

Il Presidente
dott. Domenico Tagliatalata

